



ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLO SCIoglIMENTO DELLE SOCIETÀ' DI CAPITALI E DI PERSONE

Di seguito le informazioni relative alle diverse modalità di iscrizione che dovranno essere seguite per l'iscrizione nel registro delle imprese dello scioglimento delle società di capitali e di persone .

SOCIETÀ' DI CAPITALI

Art. 2484 c.c. numeri 1-2-3-4-5

Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 94215 del 19 maggio 2014 ha fornito chiarimenti in ordine alle modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese dello scioglimento delle società di capitali ai sensi dell'art. 2484 , comma 1 nn 1-5 c.c., anche alla luce della giurisprudenza formatasi in materia e alle posizioni assunte in merito dall'IRDCEC , dal CNN e dal Comitato Triveneto dei notai.

1. Art. 2484 n. 1 - scioglimento per decorso del termine.

Al modello S3 dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostituiva degli amministratori che accerti l'avvenuta scadenza;

2. art. 2484 n. 2 – scioglimento per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo salvo che l'assemblea all'uopo convocata non deliberi le opportune modifiche statutarie.

Al modello S3 dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostituiva degli amministratori dalla quale emerga che al fine dell'adozione delle opportune modifiche statutarie l'assemblea è stata convocata e che la medesima si è opposta alla ipotesi di modifica dell'oggetto sociale atta a rimuovere la causa di scioglimento. In alternativa dovrà essere allegata copia semplice della deliberazione assembleare. In ogni caso nella dichiarazione degli amministratori dovranno essere indicate in maniera circostanziata le cause che nei singoli casi di specie hanno determinato il conseguimento o l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. Non saranno accettate indicazioni generiche quali " la crisi del settore"

Vale la pena di ricordare che nel caso di società con oggetto sociale composto da molteplici e diversificate attività, parte delle quali magari mai svolte, non sarà in ogni caso accettata la denuncia di scioglimento per la causa di cui in argomento;

3. art. 2484 n. 3 – scioglimento per impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea.

Poiché per il verificarsi di tale causa di scioglimento occorre secondo il Ministero che l'inattività dell'assemblea "*abbia riflessi paralizzanti sulla vita della società e sulla sua normale conduzione non bastando una mera mancanza di attività in senso inqualificato*" occorre che nella dichiarazione degli amministratori, allegata la modello S3 venga espressamente riferita la sussistenza di situazioni di impossibile adozione di deliberazioni necessarie ed indispensabili al regolare svolgersi della vita societaria;

4. art. 2484 n. 4 – scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli articoli 2447 e 2482 ter c.c..

In tal caso gli amministratori dovranno attestare nella dichiarazione sostituiva che l'assemblea è stata convocata al fine di decidere la ricapitalizzazione della società o la sua trasformazione e che la medesima ha deciso di non procedere. In alternativa dovrà essere allegata copia semplice della deliberazione assembleare;

5. art. 2484 n. 5 – scioglimento nelle ipotesi previste dagli art. 2437 quater e 2473 – impossibilità di liquidare la quota al socio receduto od escluso.

In tal caso gli amministratori dovranno dare conto nella loro dichiarazione del negativo esperimento dei vari possibili passaggi previsti dal citato articolo 2473 (vendita agli altri soci, a terzi , rimborso mediante riserve disponibili, rimborso mediante riduzione del capitale sociale). In alternativa potrà, come nel caso di cui ai precedenti punto 1 e 3, essere trasmessa copia semplice della delibera assembleare;

Le dichiarazioni rese dovranno essere firmate da tutti gli amministratori con firma digitale o autografa. In quest'ultimo caso dovrà essere allegata la copia per ciascuno dei dichiaranti di un valido documento di riconoscimento.

Per quanto riguarda infine le delibere di nomina dei liquidatori,

- per le spa e sapa deve trattarsi di assemblea straordinaria (sarà quindi necessario l'intervento del Notaio);
- per le srl basta l'assemblea ordinaria (con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo) senza intervento notarile nel caso in cui non attribuiscano ai medesimi specifici poteri diversi ed ulteriori a quelli ordinariamente stabiliti dalle norme civilistiche.

SOCIETA' DI PERSONE

art. 2272 c.c. numeri 1 - 2 - 4 e art. 2323 c.c..

1. **Art. 2272 n. 1 - scioglimento per decorso del termine salvo proroga tacita a tempo indeterminato** che si verifica quando, scaduto il termine, i soci continuano a compiere le operazioni sociali: al modello S3 dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da tutti i soci (amm.ri e non, quindi anche accomandanti in caso di sas) nella quale si attesta l'avvenuto scioglimento, la non prosecuzione dell'attività a seguito dello scioglimento e l'avvenuta definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società;
2. **art. 2272 n. 2 - scioglimento per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo** al modello S3 dovrà essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva resa da tutti i soci dalla quale emergano in maniera circostanziata le cause che nei singoli casi di specie hanno determinato il conseguimento o l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. Non saranno accettate indicazioni generiche quali " la crisi del settore". Nel caso di società con oggetto sociale composto da molteplici e diversificate attività, parte delle quali magari mai svolte, non sarà in ogni caso accettata la denuncia di scioglimento per la causa di cui in argomento;
3. **art. 2272 n. 4 - scioglimento per venir meno della pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita.** Se contestualmente alla iscrizione dello scioglimento viene richiesta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese, al modello S3 dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'unico socio, nella quale si attesta l'avvenuta definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società;
4. **art. 2323 - scioglimento per permanenza di soli accomandanti o accomandatari oltre il termine di sei mesi.** Se contestualmente alla iscrizione dello scioglimento viene richiesta la cancellazione della società dal Registro delle Imprese al modello S3 dovrà essere allegata dichiarazione resa dal socio accomandatario o dall'amministratore provvisorio o da tutti i soci accomandanti, nella quale si attesta l'avvenuta definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società.

Asti 28/01/2015

IL CONSERVATORE
Dott. Raffaella Mazzon